SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 124**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 maggio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1990.

Interventi sostitutivi per l'attivazione dei sistemi automatizzati di controllo delle prescrizioni mediche . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 25 maggio 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari . . . . Pag. 5

Ministero del tesoro

DECRETO 3 maggio 1990.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 11 maggio 1990 . . . . Pag. 5

DECRETO 11 maggio 1990.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500 celebrative del Campionato mondiale di calcio del 1990 . . . . Pag. 8

DECRETO 11 maggio 1990.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 500 celebrative del Campionato mondiale di calcio del 1990. Pag. 9

DECRETO 15 maggio 1990.

Modificazioni alle norme di attuazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sull'apposizione del visto ispettivo sui foglietti bollati . . . . Pag. 9

Ministero della sanità

DECRETO 5 maggio 1990.

Autorizzazione all'ospedale «SS. Trinità» dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 10

DECRETO 5 maggio 1990.

Autorizzazione alla clinica oculistica «R» della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico. Pag. 11

DECRETO 5 maggio 1990.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «S. Giuseppe» di Empoli al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico. Pag. 12

DECRETO 5 maggio 1990.

Autorizzazione all'ospedale generale di zona «B. Eustachio» di San Severino Marche al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 13

DECRETO 7 maggio 1990.

Autorizzazione all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale maggiore di Milano al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Messina

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 15

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 18

Università di Modena

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 20

DECRETO RETTORALE 29 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 22

DECRETO RETTORALE 2 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 26

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 9 aprile 1990, n. 9.

Dichiarazione dei redditi dei terreni in caso di variazione della coltura praticata. Art. 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 . . . . Pag. 29

CIRCOLARE 27 aprile 1990, n. 11.

Dichiarazioni dei redditi 1989 - Istruzioni di servizio per la ricezione delle dichiarazioni . . . . Pag. 38

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare . . . . Pag. 54

Ministero delle finanze:

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società . . . . Pag. 54

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società . . . . Pag. 54

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa di abitazione Il Milione» a r.l., in Milano . . . . . . Pag. 55

Ministero dell'interno: Conferimento della personalità giuridica al seminario «Collegio diocesano Redemptoris Mater», in Roma, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione . . . . Pag. 55

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . . Pag. 55

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: Comunicato relativo al rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di referendario nel ruolo della carriera dirigenziale . . . . Pag. 55

Regione Emilia-Romagna: Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Montecimone» in contenitori di polietilene tereftalato atomico . . . . Pag. 55

Regione Toscana: Provvedimenti concernenti le acque minerali. Pag. 55

Provincia di Trento: Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Fornace. Pag. 56

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39

Ministro per la funzione pubblica

CIRCOLARE 21 maggio 1990, prot. n. 51223.

Indirizzi di normalizzazione nell'area delle tecnologie dell'informazione nella pubblica amministrazione.

90A2312

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 6

Ministero delle finanze

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i comuni di Basiano, Binasco, Boffarola Sopra Ticino, Borgo San Giovanni, Briosco, Busnago, Camparada, Caselle Lurani, Casorezzo, Castiraga Vidardo, Cavenago Brianza, Cuggiono, Fombio, Inveruno, Lacchiarella, Lesmo, Marcallo con Casone, Masate, Noviglio, Ossona, Pessano, Pieve Fissiraga, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Renate, Rodano, Salerano al Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Tavazzano con Villavesco, Valera Fratta, Verano Brianza della provincia di Milano.

90A1534

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 36:

Montedison, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «Montedison 13,50% - 1978/1991» sorteggiate il 2 maggio 1990.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni «IRI 1985/2000 a tasso indicizzato» sorteggiate il 24 aprile 1990.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1990.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale:

Obbligazioni «8% - 1974/1994 - 4ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 4 aprile 1990.

Obbligazioni «10% - 1977/1997 - 6ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 4 aprile 1990.

Obbligazioni «9% - 1975/1995 - 5ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 4 aprile 1990.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario: Obbligazioni fondiarie a tasso variabile sorteggiate il 23 aprile 1990.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1990.

Interventi sostitutivi per l'attivazione dei sistemi automatizzati di controllo delle prescrizioni mediche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che, in caso di persistente inattività degli organi regionali nei riguardi di adempimenti da svolgersi in termini perentori previsti dalla legge, attribuisce al Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, il potere di disporre il compimento, in sostituzione dell'amministrazione regionale, degli atti relativi;

Visto l'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, concernente disciplina dell'impiego nel Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, con il quale è demandata alle regioni l'attivazione dei servizi di acquisizione dei dati delle prescrizioni mediche mediante lettori ottici automatici;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, che fissa al 30 giugno 1989 il termine entro il quale le regioni e le province autonome debbono dotarsi del sistema di controllo delle prescrizioni farmaceutiche mediante lettura automatica, stabilendo, per il caso di mancato adempimento, che si provveda ai sensi del richiamato art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il rapporto del Ministro della sanità in data 12 aprile 1990, che evidenzia come nelle regioni Valle d'Aosta, Abruzzo, Campania e Sardegna, nonostante i reiterati interventi sollecitatori, permanga un acclarato stato di grave ritardo nel compimento degli atti di cui trattasi;

Ritenuto pertanto che nei confroni delle regioni sopra indicate debba procedersi agli interventi sostitutivi di cui all'art. 1, comma 10, della citata legge 1° febbraio 1989, n. 37;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1990;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo scopo di garantire la piena e tempestiva attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della legge 10 febbraio 1989, n. 37, il Ministro della sanità è incaricato di provvedere con propri atti a quanto necessario in sostituzione delle amministrazioni regionali della Valle d'Aosta, dell'Abruzzo, della Campania e della Sardegna, procedendo, in particolare:

a) all'approvvigionamento del ricettario standardizzato a lettura automatica di cui al decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, richiamato in premessa, nonché alla diramazione delle conseguenti istruzioni in materia di conservazione, distribuzione e impiego delle ricette;

b) alla individuazione, con l'assistenza delle regioni interessate, dell'assetto organizzativo del servizio per il trattamento automatico delle ricette nell'ambito della regione, nonché alla definizione del relativo piano di attuazione, con riguardo sia alle esigenze gestionali che alle procedure di controllo delle prescrizioni e agli obiettivi della promozione e della revisione della qualità delle prestazioni;

c) alla acquisizione dei beni e dei servizi necessari per l'impianto, la attivazione e il funzionamento a regime dei servizi anzidetti, all'adozione delle misure concernenti il personale occorrente per la eventuale gestione diretta del servizio e la stipula di accordi e contratti per l'affidamento a terzi della gestione stessa, anche con il ricorso alle modalità gestionali previste dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto il Ministro della sanità è autorizzato a procedere nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 15 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e dell'art. 27 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. Gli oneri derivanti dalle acquisizioni di beni e servizi disposte in esecuzione del presente decreto fanno carico alle regioni, che faranno fronte utilizzando le risorse all'uopo vincolate del fondo sanitario nazionale, a norma delle deliberazioni del CIPE in data 28 gennaio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

90A2383

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 maggio 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 568 in data 13 aprile 1990 del presidente della corte di appello delle Marche dalla quale risulta che gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti presso detta corte, i tribunali e le preture del distretto non sono stati in grado di funzionare dal 16 al 31 marzo 1990 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti presso la corte di appello delle Marche, presso i tribunali e le preture del distretto di detta corte dal 16 al 31 marzo 1990, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tali uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A2359

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 maggio 1990.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 11 maggio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio l'11 maggio 1990, scadenza il 16 maggio 1991 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentosettanta giorni, non superiore al 13%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, gli istituti di credito speciale e gli operatori di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori «non residenti», che partecipano all'asta tramite «banca abilitata», sono facoltizzati a regolare i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito in titoli della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale in ECU di pertinenza di operatori non residenti potrà essere altresì riconosciuto negli appositi conti di deposito della gestione medesima istituiti al nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilieres S.A., Luxembourg e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Compay of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei conti di detta «gestione».

I titoli non hanno circolazione al di fuori della «gestione centralizzata».

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla menzionata legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione dalle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 16 maggio 1991, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 16 maggio 1991 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 15, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui alla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 14 maggio 1991.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Gli operatori «non residenti» potranno ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, oltre che in lire, avanzandone richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito della gestione centralizzata, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data dell'11 maggio 1991.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura del 13% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

L'offerta complessiva non può essere inferiore a 50.000 ECU.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andrà infine segnalata la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli in «gestione centralizzata».

Art. 14.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, se recapitate a cura del mittente, devono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta amministrazione centrale, via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 8 maggio 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino al 13%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al

riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, l'11 maggio 1990, senza maggiorazione di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 8 maggio 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 11 maggio 1990, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 8 maggio 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 9 maggio 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1990
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 188

90A2333

DECRETO 11 maggio 1990.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500 celebrative del Campionato mondiale di calcio del 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1990, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 8, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del Campionato mondiale di calcio che si terrà in Italia nel 1990;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 celebrative del Campionato mondiale di calcio del 1990, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990 indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 24 maggio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

90A2384

DECRETO 11 maggio 1990.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 500 celebrative del Campionato mondiale di calcio del 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1990, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 8, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del Campionato mondiale di calcio che si terrà in Italia nel 1990;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle sue versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire ed incrementare la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto sia presso gli sportelli della Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sia presso gli stands che verranno attivati nelle sedi delle singole manifestazioni;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle monete d'argento da L. 500 celebrative dei Campionati mondiali di calcio del 1990 entro il 31 dicembre 1990, mediante il versamento di L. 25.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «ordinaria» e di L. 50.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «proof» sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta, alle condizioni suddette, presso la Sezione Zecca e gli stands che verranno attivati — a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — presso le sedi delle singole manifestazioni, la Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di cauta custodia, adeguati quantitativi delle monete in questione alla Direzione della Zecca.

A fronte della cessione delle monete come sopra ricevute, la Direzione della Zecca effettuerà decadali versamenti alla Tesoreria centrale dello Stato pari al corrispondente controvalore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1990
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 275

90A2385

DECRETO 15 maggio 1990.

Modificazioni alle norme di attuazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sull'apposizione del visto ispettivo sui foglietti bollati.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulla perequazione tributaria;

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1963, 14 dicembre 1963, 30 ottobre 1971, 29 giugno 1978 e 16 maggio 1983, recanti norme sulla utilizzazione dei foglietti per contratti di borsa;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica delle modalità di apposizione del visto da parte dei commissari di borsa sui foglietti relativi ad operazioni a termine e di riporto sui titoli predisposti direttamente dai soggetti previsti dal predetto art. 17, al fine di pervenire alla semplificazione delle relative procedure;

Decreta:

Art. 1.

1. I foglietti per contratti di borsa a termine e di riporto su titoli predisposti direttamente dai soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, il cui modello abbia ottenuto la preventiva approvazione da parte del Ministero delle finanze, devono essere stampati da soggetti all'uopo autorizzati.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, agli esercenti tipografici iscritti nel registro delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o nell'albo delle imprese artigiane, a condizione che i soggetti medesimi:

a) non abbiano riportato condanne per reati finanziari ovvero per altri reati commessi nell'esercizio dell'attività tipografica;

b) non siano sottoposti a procedimento penale per i reati di cui alla precedente lettera *a)*;

c) non abbiano commesso violazioni, debitamente accertate, alle disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto o alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e relative disposizioni di attuazione, ovvero a quelle del presente decreto;

d) non siano sottoposti a procedure concorsuali e, se trattasi di società, non si trovino in stato di liquidazione.

3. Nel caso di tipografie gestite da società le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* debbono sussistere nei confronti dei legali rappresentanti.

4. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione devono produrre istanza in bollo corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione nel registro delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o nell'albo delle imprese artigiane;

b) certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell'autorità giudiziaria;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente attestante le condizioni di cui al comma 2, lettera *d)*.

5. Analoga autorizzazione può essere concessa, alle condizioni e con le modalità sopra indicate, anche agli stessi soggetti autorizzati alla predisposizione in proprio dei foglietti, che dispongono per la stampa di proprie attrezzature.

6. Gli estremi dell'autorizzazione devono essere indicati su ciascun foglietto unitamente ai dati identificativi della tipografia.

7. L'autorizzazione è revocata qualora intervenga condanna definitiva per reati di cui al comma 2, lettera *a)*, o vengano meno le altre condizioni previste dallo stesso comma 2, ovvero siano riscontrate irregolarità di gestione o vi sia fondato pericolo di abusi.

Art. 2.

1. I soggetti autorizzati devono annotare, per ogni fornitura di stampati, in apposito registro previamente vidimato dal commissario di borsa nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dei predetti soggetti: la data dell'ordine, gli elementi di identificazione del committente, il numero degli stampati predisposti e consegnati con l'indicazione dei relativi numeri iniziale e finale.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti autorizzati debbono comunicare al commissario di borsa, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del committente, i dati identificativi dei soggetti nei cui confronti sono state effettuate nell'anno precedente forniture di stampati previsti dal presente decreto, con l'indicazione del numero complessivo degli stampati forniti a ciascuno di essi.

3. L'apposizione del visto sui foglietti di cui all'art. 1, comma 1, viene effettuata contestualmente alla stampa dei foglietti medesimi mediante l'uso del punzone o degli specimen di firma riproducenti il visto ispettivo del commissario di borsa competente ai sensi del comma 2 del presente articolo, senza la presenza del predetto commissario.

4. I titolari e i legali rappresentanti dei soggetti autorizzati sono direttamente responsabili della custodia e dell'uso del punzone o degli specimen di firma riproducenti il visto ispettivo dei commissari di borsa.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione, e comunque fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi anche le disposizioni precedenti, emanate in attuazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

Roma, 15 maggio 1990

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

90A2334

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 maggio 1990.

Autorizzazione all'ospedale «SS. Trinità» dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari, in data 16 febbraio 1987, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale «SS. Trinità»;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 16 giugno 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 27 marzo 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «SS. Trinità» dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie del reparto operatorio della divisione di urologia dell'ospedale «SS. Trinità» di Cagliari.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Usai prof. Enzo, direttore della clinica urologica dell'Università degli studi di Cagliari presso la divisione di urologia dell'ospedale «SS. Trinità» di Cagliari;

Ciccu dott. Massimo, primario della divisione di urologia dell'ospedale «S. Michele» di Cagliari;

Falqui dott. Vincenzo, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale «SS. Trinità» di Cagliari;

Pinna dott. Antonio, Cossu dott. Francesco, Lilliu dott. Sergio, Manca dott. Pier Paolo, assistenti della divisione di urologia dell'ospedale «SS. Trinità» di Cagliari.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A2361

DECRETO 5 maggio 1990.

Autorizzazione alla clinica oculistica «R» della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi di Napoli, in data 20 febbraio 1989, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea prelevata da cadavere a scopo terapeutico, nonché l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso la clinica oculistica «R» della prima facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 8 gennaio 1990;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 27 marzo 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Napoli è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la clinica oculistica «R» della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli, anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso la clinica oculistica «R» della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bifani dott. Mario, Rao dott. Vincenzo, ricercatori confermati presso la clinica oculistica «R» della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Le operazioni di trapianto di cornea prelevata da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Sbordone prof. Girolamo, direttore della clinica oculistica «R» della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Polzella prof. Abner, Nastri prof. Giacomo, professori associati presso la clinica oculistica «R» della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli;

Pascotto dott. Fabrizio, ricercatore confermato presso la clinica oculistica «R» della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il rettore dell'Università degli studi di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A2362

DECRETO 5 maggio 1990.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «S. Giuseppe» di Empoli al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 18 di Empoli, in data 5 marzo 1986, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero «S. Giuseppe»;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 5 febbraio 1990;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 27 marzo 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «S. Giuseppe» di Empoli è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite, oltre che presso il reparto operatorio di oculistica del presidio ospedaliero «S. Giuseppe» di Empoli, anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso il reparto operatorio di oculistica del presidio ospedaliero «S. Giuseppe» di Empoli.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Capaccini prof. Alberto, primario oculista presso il presidio ospedaliero «S. Giuseppe» di Empoli;

Scarselli dott. Paolo, aiuto oculista presso il presidio ospedaliero «S. Giuseppe» di Empoli;

Del Dotto dott. Piero, Santalucia dott. Luigi, assistenti oculisti presso il presidio ospedaliero «S. Giuseppe» di Empoli.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 18 di Empoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A2363

DECRETO 5 maggio 1990.

Autorizzazione all'ospedale generale di zona «B. Eustachio» di San Severino Marche al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Viste l'istanze presentate dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 18 di San Severino Marche (Macerata), in data 6 maggio 1989 e 25 ottobre 1989, intese ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale generale di zona «B. Eustachio»;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 22 gennaio 1990;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 27 marzo 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale generale di zona «B. Eustachio» di San Severino Marche (Macerata) è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite, oltre che presso la sala operatoria dell'ospedale generale di zona «B. Eustachio» di San Severino Marche (Macerata), anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso il comparto operatorio ubicato al secondo piano dell'ospedale generale di zona «B. Eustachio» di San Severino Marche (Macerata).

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Dichiara dott. Gino, primario della divisione oculistica dell'ospedale generale di zona «B. Eustachio» di San Severino Marche (Macerata);

Della Mora dott. Luciano, Paolucci dott.ssa Antonella, assistenti presso la divisione oculistica dell'ospedale generale di zona «B. Eustachio» di San Severino Marche (Macerata).

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 18 di San Severino Marche (Macerata) è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A2364

DECRETO 7 maggio 1990.

Autorizzazione all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale maggiore di Milano al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale maggiore di Milano, in data 24 settembre 1987, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il predetto ospedale;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 20 novembre 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 27 marzo 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale maggiore di Milano è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite, oltre che presso il centro di anatomia patologica dell'ospedale maggiore di Milano, anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso il blocco operatorio del reparto di oculistica sito nel padiglione «Moneta» dell'ospedale maggiore di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Miglior prof. Mario, professore ordinario, direttore della clinica oculistica I dell'ospedale maggiore di Milano;

Ratiglia prof. Roberto, professore associato di oftalmologia pediatrica dell'ospedale maggiore di Milano;

Gornati dott.ssa Maria Vittoria, assistente universitario con qualifica di aiuto dell'ospedale maggiore di Milano;

Di Mauro dott.ssa Elvira, aiuto corresponsabile ospedaliero dell'ospedale maggiore di Milano;

Castellani dott.ssa Fiorenza, aiuto corresponsabile ospedaliero dell'ospedale maggiore di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dell'ospedale maggiore di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A2365

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1926, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Preso atto del parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 20 maggio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 222, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dall'intestazione:

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 223. — È istituita la scuola di specializzazione in farmacologia presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di preparare un laureato specialista versato nei problemi, nelle tecniche e nelle prestazioni professionali in materia di monitoraggio dei trattamenti farmacologici nel paziente, studio di nuovi farmaci nell'uomo, diagnostica delle intossicazioni, loro cura e prevenzione, controllo posologico e monitoraggio strumentale e di laboratorio dei trattamenti chemioterapici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacologia: indirizzo in farmacologia clinica, indirizzo in farmacologia generale, indirizzo in tossicologia e indirizzo in chemioterapia.

Art. 224. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Lo specializzando all'atto dell'iscrizione dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 225. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede l'istituto di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 226. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia, relativamente agli indirizzi di farmacologia clinica, in tossicologia ed in chemioterapia e i laureati in farmacia e C.T.F relativamente agli indirizzi in farmacologia generale e in tossicologia e chemioterapia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 227. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) propedeutica farmacologica;

c) diagnostica e metodologia clinica;

d) farmacologia;

e) farmacologia clinica;

f) tossicologia;

g) emergenza farmacotossicologica;

h) chemioterapia;

i) farmacologia applicata.

Art. 228. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

informatica medica;
statistica medica e biometria;
microbiologia;
virologia;
oncologia;
chimica e propedeutica biochimica.

b) Propedeutica farmacologica:

farmacologia;
tossicologia;
farmacologia cellulare;
farmacologia molecolare;
saggi e dosaggi farmacologici;
immunologia e immunofarmacologia;
chimica biologica.

c) Diagnostica e metodologia clinica:

anatomia e istologia patologica;
metodologia clinica;
patologia clinica;
malattie infettive;
immunologia clinica e allergologia;
diagnostica chimico-clinica tossicologica.

d) Farmacologia:

farmacologia speciale;
farmacologia endocrina;
farmacocinetica;
immunofarmacologia.

e) Farmacologia clinica:

farmacologia clinica;
neuropsicofarmacologia;
bioetica e legislazione.

f) Tossicologia:

tossicologia sperimentale;
chimica tossicologica;
tossicologia sistematica;
teratogenesi e cancerogenesi;
ecotossicologia;
tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico;
tossicologia clinica e terapia;
tossicologia clinica delle tossicodipendenze.

g) Emergenza farmacotossicologica:

rianimazione e terapia intensiva.

h) Chemioterapia:

chemioterapia;
chemioterapia antiblastica.

i) Farmacologia applicata:

farmacologia applicata;
saggi e dosaggi farmacologici;
farmacologia e farmacognosia.

Art. 229. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 80):

statistica medica e biometria. . . . . ore 40
chimica e propedeutica biochimica . » 40

Propedeutica farmacologica (ore 180):

farmacologia . . . . » 60
farmacologia cellulare. . . . . » 20
farmacologia molecolare . . . . » 20
saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 40
tossicologia. . . . . » 20
chemioterapia . . . . » 20

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):

patologia clinica. . . . . » 40

Farmacologia (ore 50):

farmacologia speciale . . . . » 30
immunofarmacologia . . . . » 20

Tossicologia (ore 50):

teratogenesi e cancerogenesi . . . . . » 30
ecotossicologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica generale (ore 70):

informatica medica . . . . ore 30
chimica e propedeutica biochimica . » 40

Propedeutica farmacologica (ore 30):

saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica . . . . » 30
immunologia clinica e allergologia . » 20

Farmacologia (ore 180):

farmacologia speciale . . . . » 130
farmacocinetica . . . . » 50

Tossicologia (ore 30):

tossicologia sperimentale . . . . » 30

Chemioterapia (ore 40):

chemioterapia . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di farmacologia clinica:

Propedeutica generale (ore 80):

informatica medica . . . . ore 30
statistica medica e biometria. . . . . » 50

Propedeutica farmacologica (ore 60):

farmacologia	ore	30
tossicologia	»	30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 80):

patologia clinica	»	40
metodologia clinica	»	40

Farmacologia (ore 90):

farmacologia speciale	»	60
farmacocinetica	»	30

Farmacologia clinica (ore 90):

farmacologia clinica	»	80
bioetica e legislazione	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di farmacologia clinica:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

patologia clinica	ore	40
metodologia clinica	»	40
immunologia clinica e allergologia	»	20

Farmacologia (ore 80):

farmacologia speciale	»	40
farmacologia endocrina	»	20
immunofarmacologia	»	20

Farmacologia clinica (ore 160):

farmacologia clinica	»	100
neuropsicofarmacologia	»	60

Tossicologia (ore 20):

tossicologia clinica e terapia	»	20

Chemioterapia (ore 40):

chemioterapia	»	20
chemioterapia antiblastica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di tossicologia:

Propedeutica generale (ore 200):

chimica tossicologica	ore	100
tossicologia sperimentale	»	100

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

diagnostica chimico-clinica tossicologica	»	50
anatomia ed istologia patologica	»	50

Tossicologia (ore 100):

teratogenesi e cancerogenesi	»	50
ecotossicologia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di tossicologia:

Tossicologia (ore 350):

tossicologia sistematica	ore	100
tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico	»	50
tossicologia e terapia	»	100
tossicologia clinica delle tossicodipendenze	»	100

Emergenza farmacotossicologica (ore 50):

rianimazione e terapia intensiva	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di farmacologia applicata:

Propedeutica generale (ore 200):

chimica tossicologica	ore	100
tossicologia sperimentale	»	100

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

diagnostica chimico-clinica tossicologica	»	50
anatomia ed istologia patologica	»	50

Farmacologia applicata (ore 100):

farmacologia e farmacognosia	»	50
saggi e dosaggi farmacologici	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di farmacologia applicata:

Farmacologia applicata (ore 400):

farmacologia e farmacognosia	ore	50
saggi e dosaggi farmacologici	»	150
farmacologia applicata	»	200

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di chemioterapia:

Propedeutica generale (ore 120):

microbiologia	ore	40
virologia	»	40
oncologia	»	40

Propedeutica farmacologica (ore 60):

chemioterapia	»	20
tossicologia	»	20
saggi e dosaggi farmacologici	»	20

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica	»	40
malattie infettive	»	40
immunologia clinica e allergologia	»	20

Farmacologia (ore 60):

farmacocinetica	ore	30
immunofarmacologia	»	30

Farmacologia clinica (ore 30):

farmacologia clinica	»	20
bioetica e legislazione	»	10

Chemioterapia (ore 30):

chemioterapia	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di chemioterapia:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):

patologia clinica	ore	40

Farmacologia clinica (ore 20):

farmacologia clinica	»	20

Tossicologia (ore 40):

tossicologia clinica e terapia	»	20
ecotossicologia	»	20

Chemioterapia (ore 300):

chemioterapia	»	150
chemioterapia antiblastica	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 230. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica medica;
anestesiologia e rianimazione;
medicina legale;
medicina del lavoro.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 30 ottobre 1989

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

90A2366

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1926, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Preso atto del parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 20 maggio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 356 a 364 relativi alla scuola di specializzazione in allergologia sono soppressi.

Dopo l'art. 239 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intestazione:

Scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica

Art. 240. — È istituita la scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica presso l'Università degli studi di Messina. La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative ai settori della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie allergiche ed immunologiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in allergologia ed immunologia clinica, indirizzo immunologia clinica e allergologia, indirizzo immunologia diagnostica.

Art. 241. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 242. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 243. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo in immunologia clinica ed allergologia i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo in immunologia diagnostica i laureati in medicina e chirurgia ed in scienze biologiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, limitatamente all'indirizzo di immunologia clinica e allergologia.

Art. 244. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;
b) immunopatologia;
c) diagnostica di laboratorio e strumentale;
d) clinica e terapia.

Art. 245. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:

immunologia;
immunogenetica;
immunologia dei tumori e dei trapianti;
citopatologia;
autoimmunità;
immunofarmacologia;
istopatologia.

b) Immunopatologia:

immunopatologia generale;
etiopatogenesi delle malattie allergiche;
etiopatogenesi delle malattie immunologiche;
immunopatologia speciale.

c) Diagnostica di laboratorio e strumentale:

epidemiologia e statistica;
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale;
diagnostica allergologica.

d) Clinica e terapia:

clinica e terapia delle malattie allergiche, comprese le allergopatie professionali;
clinica e terapia delle malattie del sistema linfoemopoietico;
clinica e terapia delle malattie immunologiche;
clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie.

Art. 246. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):		
immunologia	ore	40
immunogenetica	»	15
immunologia dei tumori e dei trapianti	»	15
citopatologia	»	100
autoimmunità	»	30
Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):		
diagnostica allergologica	»	100
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale	»	50
Immunopatologia (ore 50):		
immunologia generale	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 100):		
immunofarmacologia	ore	25
istopatologia	»	75
Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):		
diagnostica allergologica	»	100
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale	»	50
Immunopatologia (ore 150):		
immunopatologia generale	»	50
etiopatogenesi delle malattie allergiche	»	30
etiopatogenesi delle malattie immunologiche	»	30
immunopatologia speciale I	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di immunologia diagnostica:

Fisiopatologia generale (ore 100):		
immunologia	ore	100
Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):		
diagnostica allergologica	»	100
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale	»	100

Immunopatologia (ore 100):

immunopatologia speciale III . . ore 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 247. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti istituti/cliniche/ambulatori/laboratori:

istituto di patologia medica - padiglione H Policlinico;
laboratorio di immunologia clinica e ambulatorio di allergologia - padiglione H Policlinico;
laboratorio di immunologia - istituto di patologia generale;
clinica dermatologica - Policlinico universitario;
clinica otorinolaringoiatrica - Policlinico universitario;
istituto di medicina del lavoro - padiglione H Policlinico;
clinica pneumatologica - padiglione H Policlinico;
divisione medicina interna - Ospedale S. Vincenzo - Taormina.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 31 ottobre 1989

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

90A2367

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria relativa alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina del lavoro, approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 10 dicembre 1985;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale previsto dall'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del giorno 28 febbraio 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato, come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 377 viene inserita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro, con il conseguente spostamento della numerazione successiva:

Art. 378. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della medicina del lavoro e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del lavoro.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.

Art. 379. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 380. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 381. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 382. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) igiene del lavoro;

b) fisiologia del lavoro ed ergonomia;

c) tossicologia professionale;

d) medicina preventiva dei lavoratori;

e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro;

f) epidemiologia occupazionale;

g) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 383. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Igiene del lavoro:
igiene del lavoro;
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.

b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia:
fisiologia del lavoro ed ergonomia.

c) Tossicologia professionale:
tossicologia industriale;
patologia clinica e monitoraggio biologico;
radiobiologia e radioprotezione.

d) Medicina preventiva dei lavoratori:
psicologia del lavoro;
organizzazione dei servizi di medicina e di igiene del lavoro;
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.

e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:
medicina del lavoro;
dermatologia allergologica e professionale;
medicina d'urgenza;
chirurgia d'urgenza.

f) Epidemiologia occupazionale:
statistica medica e biometria;
epidemiologia delle malattie da lavoro.

g) Medicina legale e delle assicurazioni:
medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 384. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto, come di seguito specificato:

1° Anno:

Igiene del lavoro (ore 175):
igiene del lavoro. . . . . ore 75
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale . . . . » 100

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 75):
fisiologia del lavoro ed ergonomia . » 75

Epidemiologia occupazionale (ore 50):
statistica medica e biometria. . . . . » 50

Tossicologia professionale (ore 100):
patologia clinica e monitoraggio biologico . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Igiene del lavoro (ore 100):
igiene del lavoro. . . . . ore 100

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 50):
fisiologia del lavoro ed ergonomia . » 50

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 100):
medicina del lavoro . . . . . . » 100

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 50):
psicologia del lavoro . . . . . . » 50

Tossicologia professionale (ore 100):
tossicologia industriale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):
medicina del lavoro. . . . . . . ore 150
dermatologia allergologica e professionale . . . . » 50

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 100):
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro . . . . . . ore 100

Epidemiologia occupazionale (ore 50):
epidemiologia delle malattie da lavoro » 50

Tossicologia professionale (ore 50):
radiobiologia e radioprotezione . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):

medicina del lavoro	ore	120
medicina d'urgenza	»	40
chirurgia d'urgenza	»	40

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 125):

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro	»	100
organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro	»	25

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 75):

medicina legale e delle assicurazioni	»	75

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 385. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ annessi alla scuola o individuati dal consiglio della scuola:

ambulatori del servizio diagnostico di medicina del lavoro;
letti tecnici nei reparti del Policlinico di Modena;
laboratorio di igiene e di tossicologia industriale presso l'istituto di igiene.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 21 dicembre 1989

Il rettore: VELLANI

90A2339

DECRETO RETTORALE 29 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria concernente il riordino della scuola di specializzazione in endocrinologia approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 24 settembre 1985;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale previsto dall'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del giorno 28 febbraio 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 237 e seguenti, relativi alla scuola di specializzazione in endocrinologia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 237. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola ha per scopo l'acquisizione della preparazione professionale in ambito endocrinologico e metabolico.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dell'endocrinologia, la scuola si articola negli indirizzi di endocrinologia, malattie del ricambio e diabetologia, andrologia.

La scuola rilascia i titoli di specialista in endocrinologia e malattie del ricambio indirizzo endocrinologia, indirizzo malattie del ricambio e diabetologia, indirizzo andrologia.

Art. 238. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno in corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 239. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica medica I.

Art. 240. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 241. — La scuola di specializzazione in endocrinologia comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia endocrina generale;
b) fisiopatologia metabolica generale;
c) endocrinologia;
d) malattie del ricambio e diabetologia;
e) andrologia;
f) epidemiologia e statistica;
g) patologia molecolare;
h) medicina interna;
i) metodologia clinica e di laboratorio.

Art. 242. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia endocrina generale:
fisiopatia endocrina.

b) Fisiopatologia metabolica generale:
fisiopatologia metabolica.

c) Endocrinologia:
patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica;
cronoendocrinologia.

d) Malattie del ricambio e diabetologia:
patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

e) Andrologia:
andrologia dell'età evolutiva;
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
sessuologia;
andrologia della senescenza;
urologia andrologica;
spermatologia;
immunologia andrologica.

f) Epidemiologia e statistica:
statistica medica;
principi di informatica;
progettazione e ricerche cliniche;
inglese scientifico.

g) Patologia molecolare:
meccanismo d'azione degli ormoni;
patologia recettoriale;
patologia della trasduzione del messaggio;
patologia genetica e molecolare del metabolismo.

h) Medicina interna:
medicina interna (per la patologia correlazionistica ed intersistemica).

i) Metodologia clinica e di laboratorio:
metodologia clinica;
patologia clinica.

Art. 243. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza.

Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente. Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio applicativo sarà svolto come appresso indicato:

a) indirizzo in endocrinologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «endocrinologia»;

b) indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «malattie del ricambio e diabetologia»;

c) indirizzo in andrologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «andrologia».

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed ai diversi indirizzi nel triennio seguente:

1° Anno:

Patologia molecolare (ore 90):

meccanismo di azione degli ormoni	ore	40
patologia recettoriale	»	30
patologia della trasduzione del messaggio	»	20

Fisiopatologia endocrina generale (ore 85):

fisiopatologia endocrina . . . . ore 85

Fisiopatologia metabolica generale (ore 85):

fisiopatologia metabolica . . . . » 85

Epidemiologia statistica (principi di informatica) (ore 60):

principi di informatica . . . . » 30
inglese scientifico . . . . » 30

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica . . . . » 40
patologia clinica . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina interna (ore 30):

medicina interna . . . . ore 30

Patologia molecolare (ore 30):

patologia genetica e molecolare del metabolismo . . . . » 30

Fisiopatologia endocrina generale (ore 100):

fisiopatologia endocrina generale . . » 100

Fisiopatologia metabolica generale (ore 100):

fisiopatologia metabolica generale » 100

Epidemiologia e statistica (ore 40):

statistica medica . . . . » 25
progettazione ricerche cliniche . . . » 15

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 100):

metodologia clinica . . . . » 40
patologia clinica . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 200
immunoendocrinologia . . . . » 50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . ore 60
epidemiologia della patologia metabolica . . . . » 20

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia clinica della riproduzione . . . . » 20
urologia andrologica . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 170
endocrinologia oncologica . . . . . . » 30
endocrinologia dell'età evolutiva . . . » 50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 20
diabetologia . . . . » 60

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva . . . . » 20
sessuologia . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 130
endocrinologia ginecologica . . . . . » 50
endocrinologia geriatrica . . . . » 40
cronoendocrinologia . . . . » 30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 20
diabetologia e nutrizione . . . . . . » 30
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva . . . . » 20
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete . . . . . » 10

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza ore 20
urologia andrologica » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie ore 60
immunoendocrinologia » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio » 150
diabetologia » 100

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia e clinica della riproduzione » 20
urologia andrologica » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie ore 20
endocrinologia oncologica » 20
endocrinologia ginecologica » 20
cronoendocrinologia » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio » 50
diabetologia » 100
dietologia e nutrizione » 50
epidemiologia della patologia metabolica. » 50

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva » 20
sessuologia » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

endocrinologia dell'età evolutiva . . . ore 50
endocrinologia geriatrica . . . . » 30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . ore 90
diabetologia . . . . » 90
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva . . . . » 50
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete . . . . . . » 20

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza » 20
urologia andrologica » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di andrologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie ore 60
immunoendocrinologia » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio » 60
epidemiologia della patologia metabolica. » 20

Andrologia (ore 200):

andrologia dell'età evolutiva » 100
fisiopatologia della riproduzione » 100

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di andrologia:

Endocrinologia (ore 60):

endocrinologia oncologica . . . . . ore 20
endocrinologia ginecologica . . . . . » 20
cronoendocrinologia. . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 60):

patologia e clinica delle malattie del ricambio » 20
diabetologia » 40

Andrologia (ore 250):

fisiopatologia e clinica della riproduzione » 150
sessuologia » 50
andrologia della senescenza » 50

Medicina interna (ore 30):

medicina interna. » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - indirizzo di andrologia:

Endocrinologia (ore 80):

endocrinologia dell'età evolutiva	ore	50
endocrinologia geriatrica	»	30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	20
diabetologia e nutrizione	»	30
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva	»	20
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete	»	10

Andrologia (ore 200):

fisiopatologia e clinica della riproduzione	»	80
sessuologia	»	40
spermatologia	»	20
urologia andrologica	»	40
immunologia andrologica.	»	20

Medicina interna (ore 40):

medicina interna.	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 244. — Il consiglio della scuola programma l'attività complessiva della scuola nelle diverse aree.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

a) reparti:
diciannove letti del servizio di endocrinologia (sezione maschile e sezione femminile) gestito dalla cattedra di endocrinologia, ubicato al secondo piano del Policlinico di Modena;
settanta letti della divisione di medicina III (gestita dalla cattedra di clinica medica I), ubicato in adiacenza al servizio di endocrinologia;
cento letti del centro auxologico di Piancavallo convenzionato con l'Università degli studi di Modena;

b) ambulatori:
due ambulatori presso la struttura ambulatoriale del Policlinico (Poliambulatorio);
una stanza con due letti presso il reparto della cattedra di endocrinologia;

c) laboratori:
laboratorio di ricerca annesso alla cattedra e al servizio di endocrinologia, ubicato al pianterreno del complesso poliambulatoriale del Policlinico universitario;
laboratorio di ricerca ubicato presso i locali della cattedra di endocrinologia presso l'istituto di patologia medica attrezzato (HPLC, ecc.);

d) biblioteca situata presso l'istituto di patologia medica;

e) strutture a disposizione: aula presso l'istituto di patologia medica; auletta per seminari; sala per discussioni casi clinici.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 29 dicembre 1989

Il rettore: VELLANI

90A2340

DECRETO RETTORALE 2 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria concernente il riordino della scuola di specializzazione in radiologia, approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 24 settembre 1985;

Vista la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale previsto dall'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del giorno 30 aprile 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato, come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 120 e seguenti, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 120. — È istituita la scuola di specializzazione in radiologia presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della radiologia, la scuola si articola negli indirizzi di radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia oncologica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia oncologica.

Art. 121. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto della iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 122. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 123. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 124. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisica e tecnica;
b) biologia, protezionistica e danni iatrogeni;
c) diagnostica per immagini;
d) oncologia;
e) radioterapia clinica.

Art. 125. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisica e tecnica:

matematica, fisica, statistica e informatica;
tecnologia della strumentazione;
organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità.

b) Biologia, protezionistica e danni iatrogeni:

radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative (ultrasuoni, rad. luminose o fotobiologia, campi magnetici e gravitazionali, energia termica, radiofrequenze);

protezionistica (strumentazione e tecnica; aspetti normativi e legali);
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci;
radiopatologia clinica.

c) Diagnostica per immagini:

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini;
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini;
tecniche roentgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini;
indagini strumentali diagnostiche;
metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati);
neuroradiologia;
radiologia pediatrica;
radiologia interventiva.

d) Oncologia:

oncologia generale;
epidemiologia;
anatomia patologica;
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari;
chemioterapia antiblastica;
patologia non oncologica del paziente neoplastico;
oncologia medica;
chirurgia oncologica.

e) Radioterapia clinica:

basi biologiche della radioterapia;
dosimetria e piani di trattamento;

radioterapia clinica;
tecniche a fasci collimati;
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica;
tecnologie avanzate in radioterapia.

Art. 126. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisica e tecnica (ore 100):

matematica, fisica, statistica e informatica . . . . . ore 60
tecnologia della strumentazione . . . . » 40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):
radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative. . . . . » 50

Diagnostica per immagini (ore 250):

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini . . . . . » 100
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini . . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 100):

matematica, fisica, statistica e informatica . . . . . ore 25
tecnologia della strumentazione . . . . » 75

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

protezionistica (strumentazione e tecnica) . . . . . » 20
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci. . . . . » 30

Diagnostica per immagini (ore 250):

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini . . . . . » 25
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini . . . . . » 25
tecniche roentgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini . . . . . » 25
metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati. . ore 75
neuroradiologia . . . . . » 50
radiologia pediatrica . . . . . » 25
radiologia interventiva . . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 25):

organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità . . . . . ore 25

Diagnostica per immagini (ore 375):

tecniche roentgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini . . . . » 125
metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati) » 250

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Diagnostica per immagini (ore 400):

metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati) . ore 400

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Fisica e tecnica (ore 50):

matematica, fisica, statistica e informatica . . . . . ore 10
tecnologia della strumentazione . . . . » 40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):
radiopatologia clinica. . . . . » 50

Diagnostica per immagini (ore 100):

indagini strumentali diagnostiche . . . » 50
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini . . . . . » 50

Oncologia (ore 100):

oncologia generale . . . . . » 20
anatomia patologica . . . . . » 20
epidemiologia . . . . . » 5
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari . . . . . » 30
chemioterapia antiblastica . . . . . » 25

Radioterapia clinica (ore 100):

basi biologiche della radioterapia. . . » 30
dosimetria e piani di trattamento. . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Oncologia (ore 150):

oncologia medica	ore	70
chirurgia oncologica	»	30
patologia non oncologica del paziente neoplastico	»	50

Radioterapia clinica (ore 250):

radioterapia clinica	»	100
tecniche a fasci collimati	»	75
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica	»	75

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Radioterapia clinica (ore 400):

radioterapia clinica	ore	300
tecnologie avanzate in radioterapia	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 127. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, ambulatori e laboratori:

indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

sale di diagnostica dei vari organi ed apparati con energie non ionizzanti; sale di diagnostica radiologica; laboratori di manipolazione materiale fotografico;

indirizzo in radioterapia oncologica:

reparti degenze, in radioterapia oncologica; reparti di radioterapia con fasci collimati; reparti di brachiterapia; reparti di radioterapia metabolica; laboratori annessi; ambulatori; sale di diagnostica radiologica e per immagini relative alla centratura e programmazione dei trattamenti radianti.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 2 gennaio 1990

Il rettore: VELLANI

90A2341

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 9 aprile 1990, n. 9.

Dichiarazione dei redditi dei terreni in caso di variazione della coltura praticata. Art. 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova

e, per conoscenza:

Al servizio centrale degli ispettori tributari

L'art. 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40, stabilisce che se la coltura effettivamente praticata sul terreno non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario dei terreni applicando la tariffa di estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;

dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuizione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'ufficio tecnico erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo di imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 27, comma 1, e 31, comma 3, del T.U.I.R., i contribuenti devono denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27 del T.U.I.R., delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

L'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 40 del 1990 ha disposto il differimento al 31 maggio 1990 dei termini del 31 gennaio 1989 e del 31 gennaio 1990 per la denuncia delle variazioni della qualità di coltura.

A tale riguardo, nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi dei terreni relative al 1989 è stato, tra l'altro, precisato che:

copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura presentata all'ufficio tecnico erariale entro il 31 maggio 1990 deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi. Qualora il terreno sia dato in affitto per uso agricolo l'affittuario deve allegare alla propria dichiarazione copia della denuncia presentata dal titolare del reddito dominicale ovvero, in mancanza, la copia della denuncia presentata dall'affittuario stesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del T.U.I.R.;

nello spazio riservato alle «Annotazioni» e, qualora tale spazio non fosse sufficiente, in apposito allegato, devono essere indicati, in riferimento a ciascuna particella variata, la tariffa d'estimo media attribuita alla qualità di coltura praticata, le deduzioni fuori tariffa ed il comune cui si è fatto riferimento (per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o zona censuaria ove è sito il terreno).

La Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, con la circolare n. 3, prot. 3/280, del 17 gennaio 1990, nel ridefinire lo schema del mod. 26 da utilizzare per la denuncia delle variazioni di coltura al fine di renderlo più rispondente all'esigenza dell'acquisizione meccanografica delle informazioni in esso contenute, ha autorizzato gli uffici tecnici erariali ad accettare comunque anche modelli diversi, purché contenenti le stesse notizie richieste con il nuovo mod. 26.

In considerazione di quanto sopra specificato, la Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, la Confederazione generale dell'agricoltura italiana e la Confederazione italiana dei coltivatori hanno predisposto, di comune accordo, un modello per la denuncia delle variazioni di coltura, che hanno trasmesso, corredato delle istruzioni per la compilazione anche in via meccanografica, sia alla scrivente che alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. La Unione generale coltivatori, ha, altresì, comunicato di voler adottare anch'essa il modello sopra menzionato.

Il citato modello — che si trasmette in allegato, unitamente alle relative istruzioni — prevede l'indicazione, oltre che dei dati contenuti nel mod. 26, anche del comune cui si è fatto riferimento (colonna 9), dei simboli delle deduzioni fuori tariffa (colonna 10) e dei redditi dominicale ed agrario attribuiti a ciascuna particella (colonne 11 e 12).

Si ritiene opportuno evidenziare che sia il reddito dominicale che quello agrario sono determinati moltiplicando la media delle tariffe attribuite alle diverse classi per la superficie e sottraendo l'ammontare delle eventuali deduzioni fuori tariffa.

Qualora i contribuenti alleghino alla dichiarazione dei redditi il modello per la denuncia delle variazioni predisposto dalle menzionate organizzazioni di categoria (ovvero altro modello analogo), gli stessi non sono, ovviamente, tenuti ad indicare nello spazio riservato alle «Annotazioni», ovvero in altro allegato, i dati relativi alle tariffe d'estimo medie attribuite, alle deduzioni fuori tariffa ed al comune cui si è fatto riferimento.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio delle imposte dirette accuseranno ricevuta alle rispettive intendenze di finanza; queste e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette direttamente a questa Direzione generale.

Il direttore generale: ROXAS

NUOVO MODELLO PER LA DENUNCIA DI VARIAZIONE DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Modalità per la compilazione del modello

La denuncia delle variazioni delle qualità riferite a particelle appartenenti a ciascuna partita deve essere effettuata utilizzando il modello (allegato 1). Nel modello va specificato l'ufficio tecnico erariale destinatario, il comune in cui sono ubicate le particelle (e l'eventuale sezione censuaria, ove esista) il numero e l'intestazione della partita in cui sono descritte.

La parte prospettica è riservata alla indicazione delle particelle che hanno subito variazioni, per le quali occorre riportare:

nella 1ª colonna il numero del foglio in cui la particella variata è rappresentata;

nella 2ª colonna il numero della particella;

nella 3ª colonna la lettera, o le lettere, che contraddistinguono l'eventuale subalterno. Qualora una particella sia stata variata solo parzialmente, bisogna individuare ogni porzione che si è venuta a formare; naturalmente, la somma delle superfici delle singole frazioni deve corrispondere alla superficie della particella intera; ai sensi dell'art. 27, comma 1, del T.U.I.R. n. 917/86, alla denuncia di variazione deve essere allegata la dimostrazione grafica della suddivisione delle nuove superfici;

nella 4ª colonna si indica la superficie della particella; se non è avvenuto un frazionamento, tale superficie corrisponde a quella riportata in catasto;

nella 5ª colonna si deve indicare se la particella o porzione di particella ha mutato qualità di coltura; in caso positivo va riportata la lettera «v»;

nella 6ª colonna va indicata la denominazione della nuova qualità di coltura; solo quando la particella originaria è stata frazionata e una parte ha mantenuto l'originaria destinazione, deve essere riportata la vecchia qualità per la parte non variata;

nella 7ª colonna si deve riportare, se esistente, il codice (desunto dall'allegato 2) corrispondente alla qualità di coltura in atto;

nella 8ª colonna si deve indicare il codice della qualità di coltura presa a riferimento per l'attribuzione del reddito mediante parificazione; tale procedura può essere adottata soltanto se nel quadro delle tariffe della provincia non risulta censita la qualità di coltura effettivamente praticata;

nella 9ª colonna va indicato il comune dal cui quadro delle qualità è stata ricavata la tariffa di reddito dominicale e di reddito agrario; tale indicazione va riportata solo quando nel comune ove è sita la particella non esiste la qualità effettivamente praticata, che è possibile invece rilevare dal quadro delle tariffe di un altro comune viciniore della provincia;

nella 10ª colonna devono essere indicati i simboli delle «deduzione fuori tariffa» (per spese di irrigazione, scolo, bonifica, servitù militari e vincoli forestali); le «deduzioni fuori tariffa» sono state approvate con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 concernente l'approvazione delle nuove tariffe d'estimo;

nella 11ª colonna va indicato il reddito dominicale attribuito alla particella; tale reddito, se la qualità è variata, si ottiene moltiplicando la media delle tariffe attribuite alle diverse classi per la superficie; dal reddito dominicale vanno detratte le eventuali «deduzioni fuori tariffa» già segnalate;

nella 12ª colonna va indicato il reddito agrario da attribuirsi alla particella con modalità analoghe a quelle adottate per il reddito dominicale.

Nel modello vanno indicati i dati identificativi del denunciante, compreso il codice fiscale, nonché la data e la firma.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Ipotesi: partita n. 1730 nel comune di Rogliano (Cosenza) come descritta nel modello T4.

1730	34	7 8		6 2	51 58	20 80	Pascolo arb. Seminativo	u 3		97.680 64.700	32.050 30.020
		11 12 19		6 3 3	98 16 95	00 80 20	Seminativo Bosco ceduo Pasc. cespug.	3 2 1		174.500 19.008 31.616	104.700 9.504 7.904
		20		22	00	00	Pasc. cespug.	1		176.000	44.000
1730	TOTALE REDDITI DELLA PARTITA									563.504	237.448

A fronte di tale situazione, si sono verificate le seguenti variazioni:

particella 7: da «pascolo arborato» è stata trasformata in «prato»; poiché nel comune di Rogliano (allegato 3) e nell'intera provincia di Cosenza non risulta censita la qualità «prato», si attribuisce, per parificazione, la tariffa media della qualità «uliveto» il cui reddito è comparabile per ammontare; nella colonna relativa al codice di parificazione va indicato il codice 36 corrispondente alla qualità «uliveto»;

particella 8: è stata trasformata da «seminativo» a «orto irriguo», qualità questa normalmente censita nel comune; il reddito viene determinato moltiplicando la tariffa media per la superficie;

particella 11: variazione da «seminativo» a «bosco d'alto fusto» per disseminazione anemofila naturale; la qualità «bosco d'alto fusto» non è presente nel comune di Rogliano ma in quello viciniore di Parenti (allegato 4) che deve essere citato nella 9ª colonna;

particella 12: variazione che interessa una parte di particella da «bosco ceduo» a «seminativo irriguo»; in tale ipotesi occorre procedere alla dimostrazione grafica del frazionamento (allegato 5). Ai fini dell'attribuzione del reddito:

per il subalterno a) va indicata la vecchia qualità di coltura e la relativa superficie residuale risultante dall'intervenuto frazionamento;

per il subalterno b), non esistendo la qualità «seminativo irriguo» nel comune di Rogliano, è necessario il riferimento a quella del comune viciniore di Parenti, con attribuzione della deduzione fuori tariffa relativa alle spese di «manutenzione e guardiania dei canali esterni di irrigazione» (simbolo a1) per lire 20.000.

La compilazione è completata con l'indicazione dei totali dei redditi dominicale e agrario (vedi allegato 6), ai quali in sede di dichiarazione dei redditi vanno sommati i redditi delle particelle non variate (particelle 19 e 20)

esempio: RD 1.252.922 + 31.616 + 176.000 = 1.460.538
RA 830.658 + 7.904 + 44.000 = 882.562

ALLEGATO 1

UFFICIO TECNICO ERARIALE DI

Copia fotostatica in formato ridotto del tabulato a 132 colonn

DENUNCIA DELLE VARIAZIONI DI COLTURA

COMUNE DI SEZIONE

PER LE PARTICELLE SOTTOELENCATE ISCRITTE ALLA PARTITA SI RICHIEDONO LE MODIFICAZIONI COLTURALI DESCRITTE DI SEGUITO

DENUNCIA DELLE VARIAZIONI DI COLTURA								CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEI REDDITI			
PARTICELLE			SUPERFICIE	V	QUALITA'		COD. PAR.	COMUNE/SEZIONE DI RIFERIMENTO	SIMBOLI DI DEDUZIONE	REDDITI	
FOGLIO	NUMERO	PORZ			DESCRIZIONE	COD.				DOMINICALE	AGRARIO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									TOTALE VARIAZIONI		

NOTE RISERVATE UTE

ANNOTAZIONI

ESTREMI DI APPROVAZIONE

COGNOME/DENOMINAZIONE.
NOME... COD FISCALE
VIA... CAP LOC

PAGINA DI

N PARTICELLE RIPORTATE

RISERVATO ALL'UFFICIO
NUMERO PROTOCOLLO.... .. ..
DATA................. .. ..

DATA..

IL DENUNCIANTE

ALLEGATO 2

TABELLA DELLE QUALITA' DI COLTURA

cod	descrizione	cod	descrizione	cod	descrizione	cod	descrizione	cod	descrizione
1	SEMINATIVO	22	ORTO PEZ FS	43	ULIV VIGNET	64	FICO INDIA	85	SALCETO
2	SEMIN IRRIG	23	ORTO FIORI	44	ULIV SUGHER	65	FICO MANDOR	86	SOMMACETO
3	SEMIN ARBOR	24	ORTO IR FI	45	ULIV MANDOR	66	FRASSINETO	87	SOMMAC ARB
4	SEM ARB IRR	25	ORT VIV FLO	46	UL MAN FIST	67	GELSETO	88	SOMM MANDOR
5	SEM IRR ARB	26	VIVAIO	47	FRUTTETO	68	LIMONETO	89	SOMMAC ULIV
6	SEM PEZ FOS	27	VIV ORN FL	48	FRUTT IRRIG	69	MANDORLETO	90	SUGHERETO
7	SEM ARB P F	28	GIARDINI	49	AGRUMETO	70	MANDOR FICH	91	PASCOLO
8	PRATO	29	VIGNETO	50	AGRUM ARANC	71	MANDOR FICO	92	PASCOLO ARB
9	PRATO IRRIG	30	VIGNETO ARB	51	AGRUM IRRIG	72	MANDARINETO	93	PASC CESPUG
10	PRATO ARBOR	31	VIGNETO IRR	52	AGRUM ULIV	73	NOCETO	94	PASCOLO BC
11	PRATO IR AR	32	VIG UVA TAV	53	ALPE	74	NOCCIOLETO	95	PASCOLO BM
12	PRATO MARC	33	VIGN FRUTT	54	ARANCETO	75	NOCC VIGNET	96	PASCOLO BA
13	PRAT MAR AR	34	VIGN ULIVET	55	CANNETO	76	PALMETO	97	BOSCO CEDUO
14	MARCITA	35	VIGN MANDOR	56	CAPPERETO	77	PESCHETO	98	BOSCO MISTO
15	RISAIA	36	ULIVETO	57	CARRUBETO	78	PIOPPETO	99	BOSCO ALTO
16	RISAIA STAB	37	ULIV AGRUM	58	CASTAGNETO	79	PISTACCH	100	PALUD SPART
17	ORTO	38	ULIV FICHET	59	CAST FRUTTO	80	POMETO	101	INCOLT PROD
18	ORTO IRRIG	39	UL FICH MAN	60	CAST FRASC	81	QUERCETO	102	ORTO IRR AR
19	ORTO ARBOR	40	ULIV FRASS	61	CHIUSA	82	QUERC GHIAN	103	NOCCIOL IRR
20	ORTO AR IRR	41	ULIV FRUTT	62	EUCALIPTETO	83	ROSETO	104	SEM CAR IRR
21	ORTO FRUTT	42	ULIV SOMMAC	63	FICHETO	84	SALICETO	105	PERETO

ALLEGATO 3

COMUNE DI ROGLIANO

QUALITÀ	Classe	Reddito dominicale lire	Reddito agrario lire
Seminativo	I	80.000	25.000
	II	60.000	20.000
	III	25.000	15.000
	IV	15.000	10.000
Seminativo arborato	I	85.000	30.000
	II	55.000	20.000
	III	45.000	15.000
	IV	20.000	10.000
	V	15.000	5.000
Seminativo irriguo arborato	I	125.000	40.000
	II	100.000	30.000
Orto irriguo	I	440.000	250.000
	II	255.000	215.000
	III	150.000	125.000
Vigneto	I	115.000	70.000
	II	100.000	60.000
	III	45.000	30.000
Uliveto	I	75.000	45.000
	II	35.000	30.000
Castagneto da frutto	I	40.000	15.000
	II	35.000	15.000
	III	25.000	10.000
	IV	10.000	5.000
Querceto	I	35.000	6.000
	II	20.000	5.000
	III	10.000	3.000
Pascolo	I	15.000	10.000
	II	6.000	4.000
Pascolo arborato	Unica	15.000	5.000
Pascolo cespugliato	I	6.000	2.000
	II	3.000	1.000
Incolto produttivo	Unica	2.000	1.000
Bosco ceduo	I	20.000	6.000
	II	6.000	3.000

ALLEGATO 4

COMUNE DI PARENTI

QUALITÀ	Classe	Reddito dominicale lire	Reddito agrario lire
Seminativo	I	90.000	30.000
	II	65.000	20.000
	III	30.000	17.000
	IV	17.000	11.000
Seminativo arborato	I	60.000	25.000
	II	40.000	18.000
	III	30.000	14.000
	IV	14.000	9.000
Seminativo irriguo	I	80.000	30.000
	II	60.000	25.000
	III	30.000	16.000
Seminativo irriguo arborato	I	110.000	40.000
	II	90.000	30.000
	III	50.000	20.000
Castagneto da frutto	I	35.000	14.000
	II	30.000	14.000
	III	25.000	9.000
Pascolo	I	35.000	20.000
	II	19.000	8.000
	III	14.000	7.000
	IV	7.000	3.000
Pascolo arborato	Unica	15.000	5.000
Pascolo cespugliato	Unica	5.000	1.000
Bosco di alto fusto	Unica	14.000	5.000
Bosco ceduo	I	20.000	6.000
	II	16.000	3.000
	III	6.000	2.000
	IV	3.000	1.000

DEDUZIONI ALLE TARIFFE DI REDDITO DOMINICALE PER OPERE PERMANENTI DI DIFESA, SCOLO E BONIFICA E PER SPESE DI IRRIGAZIONE

TITOLO DELLA DEDUZIONE	Simbolo relativo	Gradi	Importo della deduzione	
			Per ettaro lire	Per ogni 100 lire di reddito lire
Manutenzione e guardiania canali esterni d'irrigazione	a_1	—	20.000	—
Manutenzione e spurgo canali esterni d'irrigazione	a_2	—	10.000	—

L'applicazione delle deduzioni dalle tariffe per fitti d'acqua e spese di irrigazione non deve determinare tariffe derivate inferiori a quelle delle corrispondenti qualità asciutte. La tariffa da applicare sarà quella più prossima della corrispondente qualità asciutta. In mancanza di questa, si farà riferimento alle tariffe del seminativo asciutto. Tale principio non si applica nel caso di tariffe principali dell'irriguo inferiori a quelle corrispondenti dell'asciutto.

ALLEGATO 5

ALLEGATO 6

UFFICIO TECNICO ERARIALE DI...COSENZA — Copia fotostatica in formato ridotto del tabulato a 132 colonne

DENUNCIA DELLE VARIAZIONI DI COLTURA

COMUNE DI...ROGLIANO — SEZIONE.......ROGLIANO

PER LE PARTICELLE SOTTOELENCATE ISCRITTE ALLA PARTITA . . 1730 SI RICHIEDONO LE MODIFICAZIONI COLTURALI DESCRITTE DI SEGUITO

DENUNCIA DELLE VARIAZIONI DI COLTURA								CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEI REDDITI			
PARTICELLE			SUPERFICIE	V	QUALITA'		COD.	COMUNE/SEZIONE DI RIFERIMENTO	SIMBOLI DI	REDDITI	
FOGLIO	NUMERO	PORZ			DESCRIZIONE	COD.	PAR.		DEDUZIONE	DOMINICALE	AGRARIO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	7		6.51.20	V	PRATO	8	36			358.160	244.200
34	8		2.58.80	V	ORTO IRRIG	18				728.954	508.974
34	11		6.98.00	V	ALTO FUSTO	99		PARENTI		97.720	34.900
34	12	a	1.56.80		BOSCO CED	97				9.408	4.704
34	12	b	1.60.00	V	SEMIN IRRIG	2		PARENTI	a1	58.680	37.880
									TOTALE VARIAZIONI	1.252.922	830.658

NOTE RISERVATE UTE

ANNOTAZIONI

ESTREMI DI APPROVAZIONE

COGNOME/DENOMINAZIONE...
NOME... COD FISCALE. .
VIA... C.A.P. LOC. .

DATA...

IL DENUNCIANTE

PAGINA... 1 DI... 1
N.PARTICELLE RIPORTATE... 5

RISERVATO ALL'UFFICIO
NUMERO PROTOCOLLO........ .. .
DATA.................... .. .

90A2369

CIRCOLARE 27 aprile 1990, n. 11.

Dichiarazioni dei redditi 1989 - Istruzioni di servizio per la ricezione delle dichiarazioni.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ai Ministeri
Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio
e, per conoscenza:
Al Servizio centrale degli ispettori tributari
Al Comando generale della Guardia di finanza
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo
All'Associazione nazionale comuni d'Italia

P R E M E S S A

Si ritiene opportuno riepilogare la tempistica prevista dalla vigente normativa per le dichiarazioni dei redditi da presentare nel corrente anno.

Sostituti d'imposta:

- MOD. 770 – dal 1° al 30 aprile 1990
  Per i modelli 770 presentati dagli Enti elencati nell'all. 1 il termine di presentazione è prorogato al 30 maggio 1990.
  A detti enti l'Amministrazione ha con-concesso, infatti la proroga prevista dall'art. 9, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
- MOD. 770/bis – entro gli stessi termini di presentazione del mod. 760 (subordinati alla data di chiusura e di approvazione del bilancio).
- MOD. 770/ter – entro il 31 marzo 1990

Soggetti persone fisiche:

- MOD. 740 – dal 1° al 31 maggio 1990
- MOD. 101/INTEGRATO - utilizzato come dichiarazione dei redditi – idem
- MOD. 101/INTEGRATO - utilizzato come certificato sostitutivo della dichiarazione dei redditi – idem

- MOD. 201 - di importo superiore a £. 6.602.000 - ai soli fini della scelta dell'8 per mille - dal 1° al 31 maggio 1990

La descrizione della predetta modulistica è contenuta nel capitolo 1 della presente circolare.

Soggetti diversi dalle persone fisiche:

- MOD 750 - dal 1° al 31 maggio 1990
- MOD. 760 - il periodo di presentazione è subordinato alla data di chiusura e di approvazione del bilancio.

Ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti devono tenere presente la circoscrizione territoriale dei Centri di Servizio che di seguito si trascrive:

Regioni PUGLIA e BASILICATA : Centro di Servizio di BARI

Provincia di MILANO : Centro di Servizio di MILANO

Regioni ABRUZZO, MARCHE e MOLISE : Centro di Servizio di PESCARA

Regione LAZIO : Centro di Servizio di ROMA

Regioni VENETO e FRIULI-VENEZIA GIULIA : Centro di Servizio di VENEZIA

Regione EMILIA-ROMAGNA : Centro di Servizio di BOLOGNA

Regione LIGURIA : Centro di Servizio di GENOVA

Per le circoscrizioni non servite dai Centri di Servizio, i contribuenti devono presentare la dichiarazione agli Uffici delle imposte competenti in relazione al domicilio fiscale.

Si rammenta che le dichiarazioni devono essere presentate all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione il contribuente ha il proprio domicilio fiscale.

Le dichiarazioni possono essere altresì spedite per raccomandata postale senza ricevuta di ritorno all'Ufficio delle imposte dirette competente ovvero, nei casi di domicilio fiscale nelle circoscrizioni territoriali sopraindicate, al Centro di servizio competente per territorio.

CAPITOLO 1 - Dichiarazioni dei redditi

In ordine alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, da presentare nel mese di maggio del c.a., si precisa quanto segue:

1) MOD. 740 -

La dichiarazione dei redditi del corrente anno è stata predisposta in tre fascicoli:

il primo, utilizzato da tutti i contribuenti, contiene il modello base del dichiarante ed il modello del coniuge dichiarante, e serve per dichiarare:

- redditi dei terreni (Quadro A);
- redditi dei fabbricati (Quadro B);
- redditi di lavoro dipendente (Quadri C, D);
- le imposte ed oneri rimborsati (Quadro R);
- gli oneri deducibili (Quadro P);

il secondo contiene i modelli per dichiarare:

- redditi di lavoro autonomo (Quadro E);

- redditi di impresa (Quadri F, G);
- redditi di partecipazione (Quadro H);
- redditi di capitale (Quadro I);

e va utilizzato soltanto dai contribuenti in possesso di tali redditi;

. il terzo contiene i modelli per dichiarare:

- redditi diversi (Quadro L);
- redditi a tassazione separata, diversi da quelli di lavoro dipendente (Quadro M);
- redditi di allevamento di animali (Quadro A1);

contiene, inoltre, i quadri aggiuntivi A - B - P e va utilizzato soltanto dai contribuenti in possesso di tali redditi.

Per consentire una lavorazione accelerata delle dichiarazioni interessate dai coefficienti di cui all'art. 11 del D.L. 2/3/89, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/4/1989, n. 154, è stata predisposta, per i mod. 740 contenenti i quadri E, F, G, una apposita busta con scritte di colore marrone, distinguibile da quella con scritte di colore blu da utilizzare per gli altri mod. 740, che renderà più agevole il compito di ricezione sia dei comuni che degli uffici postali.

Di conseguenza, per la presentazione dei mod. 740/90 deve essere utilizzata una delle seguenti buste:

busta con scritte di colore marrone per i contribuenti che utilizzano i Quadri E, F, G contenuti nel secondo fascicolo;

busta con scritte di colore blu per tutti gli altri contribuenti,

compresi quelli che utilizzano i quadri H, I contenuti nel secondo fascicolo.

1) Le buste sono preindirizzate per le zone dove sono stati già istituiti i Centri di servizio.

Da segnalare infine che nel frontespizio del mod. 740 sono previsti appositi spazi per l'apposizione della firma in ordine alla scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF a scopi sociali o umanitari ovvero a scopi religiosi o caritativi. In ordine a tale scelta si rinvia alla illustrazione contenuta nelle pagine 6 e 7 delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni mod. 740.

2) MOD. 101/INTEGRATO - utilizzato come dichiarazione dei redditi nel caso in cui il lavoratore dipendente dichiari sul modello stesso anche redditi di fabbricati. In tal caso il mod. 101/INTEGRATO è compilato in ambedue le facciate.

Per la presentazione di detto modello deve essere utilizzata una apposita busta arancione dello stesso formato di quella relativa al mod. 740. Anche la busta arancione è preindirizzata per le zone servite dai Centri di servizio.

3) MOD. 101/INTEGRATO - utilizzato come certificato sostitutivo della dichiarazione dei redditi. In tal caso il lavoratore dipendente che non possiede altri redditi, sottoscrive ed invia il modello che risulta così compilato solo nella prima pagina.

Per la spedizione di detto modello il lavoratore dipendente che risiede nelle zone dove sono stati istituiti i Centri di servizio

deve utilizzare l'apposita busta, di formato ridotto e di colore blu scuro preindirizzata.

Nel caso di inoltro del predetto mod. 101 agli Uffici delle imposte dirette i contribuenti, come negli anni precedenti, devono utilizzare una comune busta bianca non prestampata.

Anche nei predetti mod. 101/INTEGRATO, utlizzati sia come dichiarazione che come certificato sostituitivo, sono contenuti spazi per la scelta della destinazione dell'8 per mille per i motivi precedentemente indicati.

4) MOD. 201

A decorrere dal corrente anno i pensionati in possesso di reddito di pensione, attestato da un solo mod. 201, di ammontare superiore a £. 6.602.000, ove non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione mod. 740 per il possesso di altri redditi o per altra causa, possono presentare il mod. 201 per effettuare la predetta scelta relativa alla destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF.

Per la spedizione devono essere osservate le stesse modalità previste per il mod. 101/INTEGRATO - certificato sostitutivo, al precedente punto 3.

In ordine alla distribuzione delle buste da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato, si fa presente che le buste grandi per il mod. 101/INTEGRATO utilizzato come dichiarazione dei redditi sono in distribuzione presso i Comuni e le Intendenze di

Finanza, mentre le buste piccole per il mod. 101/INTEGRATO utilizzato come sostitutivo della dichiarazione e per il mod. 201 inviato ai fini della scelta dell'otto per mille, sono in distribuzione presso gli Uffici Postali e le Intendenze di Finanza.

Come negli scorsi anni le buste devono essere utilizzate non solo per l'invio delle dichiarazioni tramite servizio postale, ma anche nel caso di presentazione presso gli sportelli delle sedi Comunali. Il fatto che i vari tipi di modelli di dichiarazione (in particolare i mod. 740 con busta marrone interessati dai.coefficienti) sono identificati solo dal colore utilizzato nelle buste, rende necessario che le dichiarazioni siano presentate e ricevute dai Comuni e dagli uffici postali corredate dalle apposite buste precedentemente descritte.

CAPITOLO 2.- Presentazione delle dichiarazioni:

a) dipendenti dello Stato e altri enti pubblici

b) associazioni di categoria e ordini professionali

Come per gli scorsi anni, è consentita la presentazione della dichiarazione dei dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici agli uffici di rispettiva appartenenza, secondo le modalità di seguito illustrate.

Le Amministrazioni devono consegnare agli Uffici delle imposte il certificato sostitutivo delle dichiarazioni dei redditi mod. 101/INTEGRATO, nonchè le dichiarazioni mod. 101/INTEGRATO e mod. 740 dei propri dipendenti con elenchi distinti per ogni tipo di modello e,

per i mod. 740, per tipo di busta (marrone e blu). La consegna deve essere effettuata agli Uffici delle imposte anche per le dichiarazioni dirette ai Centri di Servizio.

Le Amministrazioni statali e gli altri enti pubblici, che potranno ricevere le dichiarazioni in parola esclusivamente nel periodo dal 1°al 31 maggio 1990, sono tenuti all'adozione dei più rigorosi accorgimenti perché la protocollazione dei certificati mod. 101/INTEGRATO e delle dichiarazioni mod. 101/INTEGRATO e mod. 740, contenuti nelle apposite buste sopradescritte, avvenga con apposizione nel margine superiore del modulo, nello spazio riservato al Comune, nell'originale e nella copia, del timbro dell'Ufficio, della data di presentazione e del numero d'ordine di ricezione.

Il pubblico ufficio ricevente dovrà provvedere a smistare le dichiarazioni dei dipendenti, aventi eventualmente domicilio fiscale in Comune compreso in un distretto di ufficio delle imposte diverso da quello in cui ha sede l'Ufficio ricevente, trasmettendo, con plico raccomandato, tali dichiarazioni all'Ufficio delle imposte o Centro di Servizio competente per domicilio fiscale degli interessati.

La trasmissione delle dichiarazioni dagli Uffici riceventi agli Uffici delle imposte dirette o Centri di Servizio dovrà avvenire entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle predette dichiarazioni.

Le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli iscritti agli albi professionali, possono presentare le dichiarazioni dei redditi dei loro iscritti o assistiti con elenco

riepilogativo in duplice copia contenente i nominativi degli intestatari delle dichiarazioni medesime, mantenendo le disposizioni per tipo di modello e per i mod. 740 per tipo di busta.

I Comuni, come prova dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni, restituiranno copia dell'elenco con allegate le ricevute dei mod. 108 debitamente compilate per ogni singolo contribuente indicato nell'elenco stesso.

CAPITOLO 3. - Ricezione delle dichiarazioni

Per la ricezione delle dichiarazioni da parte dei Comuni sono stati predisposti i seguenti tipi di bollettari:

Mod. 108/A per le dichiarazioni mod. 740 sia in busta blu che in busta marrone;

Mod. 108/B per il mod. 101/INTEGRATO utilizzato come dichiarazione dei redditi;

Mod. 108/C per i mod. 101/INTEGRATI utilizzato come certificato sostitutivo della dichiarazione dei redditi e per i mod. 201 utilizzati per la scelta dell'otto per mille;

Mod. 108/D per le dichiarazioni mod. 750, 760, 770, 770/bis e 770/ter.

I Bollettari sono raccolti in blocchi da 50 fogli in doppio esemplare (madre e figlia), numerati progressivamente in sequenza continua nell'ambito di ciascun Ufficio imposte o Centro di servizio; ogni blocco é contraddistinto da un numero identificativo progressivo nell'ambito dell'Ufficio imposte o Centro di servizio.

Per la ricezione dei mod. 740 è stato predisposto un solo tipo di bollettario (mod. 108/A) con il quale devono essere protocollate sia le dichiarazioni contenute nelle buste blu che quelle contenute nelle buste marroni. Tuttavia, rendendosi necessario tenere separate le dichiarazioni a seconda del tipo di busta, ogni bollettario mod. 108/A deve essere utilizzato o per i mod. 740 busta marrone o per i mod. 740 busta blu.

Si ricorda che, a seguito delle innovazioni apportate alle dichiarazioni del corrente anno, è necessario che i Comuni si attengano strettamente alla ricezione delle dichiarazioni con le relative buste.

Gli Uffici delle imposte e i Centri di Servizio, pertanto, nell'effettuare le operazioni di registrazione e consegna dei vari bollettari ai Comuni, suddivideranno i bollettari mod. 108/A in due pacchi distinti assegnando il primo terzo dei bollettari alla ricezione dei mod. 740 busta marrone e il restante alla ricezione dei mod. 740 busta blu.

Ad esempio nel caso di assegnazione ad un comune di n. 1000 bollettari (numerati da 1 a 1000) mod.108/A, l'Ufficio o Centro deve assegnare i primi 333 bollettari (numerati da 1 a 333) per la ricezione dei modd. 740 marroni e 667 bollettari (numerati da 334 a 1000) per la ricezione dei modd. 740 blu.

Per i bollettari 108/C occorre precisare che ogni bollettario può essere utilizzato congiuntamente sia per i modd. 101

costituenti certificato sostitutivo della dichiarazione che per i modd. 201 per la scelta dell'otto per mille.

In ordine ai modd. 108/D si rammenta che, come per gli anni scorsi, ciascun bollettario deve essere utilizzato per uno solo dei tipi di modello di dichiarazione previsti per detto bollettario.

Particolare cura deve essere data dal personale addetto agli sportelli per un corretto utilizzo dei bollettari. Per i modd. 101/INTEGRATO presentati agli Uffici delle imposte con busta non prestampata, occorre evitare che con il bollettario 108/C, vengano registrati i modd. 101/INTEGRATO contenenti dichiarazione dei redditi.

CAPITOLO 4.- Invio delle dichiarazioni agli Uffici e Centri di Servizio

In ordine agli adempimenti demandati ai Comuni, agli Uffici imposte dirette ed ai Centri di Servizio per la consegna dei bollettari, per la ricezione delle dichiarazioni e per la successiva fase di consegna delle dichiarazioni agli Uffici si richiamano le istruzioni emanate nei precedenti anni e si impartiscono le seguenti ulteriori istruzioni.

In ordine al confezionamento ed invio delle dichiarazioni agli Uffici e Centri di Servizio, i comuni sono tenuti a tale adempimento secondo il seguente calendario:

- per i mod. 740 - busta marrone e 750: devono essere effettuate n. 2 consegne:

1 - entro il 25 maggio per i modelli presentati entro il 22 maggio;

2 - entro il 5 giugno per i modelli presentati entro il 31 maggio;

- per gli altri modelli: entro 10 giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione.

Le dichiarazioni presentate invece oltre i termini previsti dalle norme in vigore devono essere inviate agli Uffici delle imposte ed ai Centri di Servizio entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese con i bollettari utilizzati (anche se parzialmente) per la ricezione, tenendo sempre distinti i mod. 740 con busta marrone.

I Centri di Servizio di Bari, Bologna, Genova, Milano, Pescara, Roma e Venezia per le dichiarazioni ad essi presentate, provvederanno al ritiro presso i Comuni compresi nei rispettivi territori secondo il piano generale sopraindicato.

Per il confezionamento e l'invio dei pacchi da parte dei Comuni sia agli Uffici delle imposte che ai Centri di Servizio, si richiamano le direttive impartite con la circolare n. 25 del 26 aprile 1982 e con le istruzioni di servizio n. CI/2140 del 28 luglio 1984, n. CI/2045 del 24 luglio 1986 e n. CI/2243 del 17 luglio 1987, fermo restando la nuova esigenza di gestire separatamente e con priorità i mod. 740 - busta marrone e i mod. 750.

Per quanto riguarda la consegna agli uffici delle dichiarazioni da parte degli Uffici postali, si fa presente che a seguito dei contatti intercorsi con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, è stato assicurato che detti Uffici daranno priorità ai mod. 740 - busta marrone e ai mod. 750, garantendo la massima tempestività possibile.

Gli Uffici e i Centri di Servizio sono pregati di prendere contatto con gli Uffici comunali e con quelli delle poste al fine di assicurare che le consegne avvengano con la massima regolarità e tempestività.

o

o o

Data l'urgenza il testo delle presenti istruzioni di servizio verrà inviato mediante comunicazione via terminale agli Ispettorati Compartimentali, agli Uffici imposte e ai Centri di Servizio.

Gli Uffici delle imposte, compresi quelli delle Regioni e della Provincia di Milano, serviti dai Centri di Servizio, trasmetteranno, con la massima urgenza, copia delle Istruzioni ricevute via terminale ai Comuni del proprio distretto.

Gli Uffici imposte e i Centri di Servizio daranno assicurazione di adempimento alle rispettive Intendenze di Finanza.

Il direttore generale: ROXAS

ALLEGATO 1

Elenco degli Enti che hanno prodotto istanza di proroga della presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.

1) Unità Sanitaria Locale n. 37 di Napoli
2) Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra - Roma
3) Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.) - Roma
4) Unità Sanitaria Locale "10/G" di Sesto Fiorentino - Firenze
5) Unità Sanitaria Locale n. 40 - Rimini Nord (FO)
6) Unità Sanitaria Locale RM/1 di Roma
7) Comune di Roma
8) Unità Socio-Sanitaria Locale n. 32 - Moncalieri - Trofarello - La Loggia
9) Unità Sanitaria Locale Firenze 10/B
10) Unità Sanitaria Locale Firenze 10/E
11) Unità Sanitaria Locale Zona 10/A di Firenze
12) Città di Cesena (FO)
13) Giunta Regionale del Veneto (VE)
14) Unità Sanitaria Locale RM/10 di Roma
15) Comune di Trieste
16) Ente Regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio - Roma
17) Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Abruzzo - Avezzano(AQ)
18) Unità Sanitaria Locale Torino I - Torino
19) Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi - Milano
20) Unità Sanitaria Locale n. XVI - Genova Levante - Genova
21) Unità Sanitaria Locale Torino III - Torino
22) Automobile Club d'Italia (A.C.I.) - Roma
23) Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A.M.) - Roma

24) Comune di Firenze
25) Comune di Poggio Renatico (FE)
26) Unità Socio-Sanitaria Locale n. 71 di Valenza (AL)
27) Unità Socio-Sanitaria Locale n. 53 di Arona (NO)
28) Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) - Roma
29) Unità Socio-Sanitaria Locale n. 76 di Casale Monferrato (AL)
30) Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti Statali (E.N.P.A.S.) - Roma
31) Gestione Ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali presso il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste - Roma
32) Unità Sanitaria Locale RM/11 di Roma
33) Unità Sanitaria Locale Torino V - Torino
34) Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (A.N.C.R.) - Roma
35) Unità Sanitaria Locale XIV - Genova V - Marassi-San Fruttuoso
36) Unità Socio-Sanitaria Locale Torino X - Torino
37) Comune di Mercato Saraceno (FO)
38) Unità Socio-Sanitaria Locale di Pescara
39) Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia
40) Unità Socio-Sanitaria Locale n. 73 di Novi Ligure (AL)
41) Comune di Montiano (FO)
42) Unità Socio-Sanitaria Locale n. 51 di Novara
43) Unità Sanitaria Locale Rieti/1 - Rieti
44) Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - Roma
45) Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (S.C.A.U.) - Roma
46) Unità Sanitaria Locale RM/12 di Roma
47) Comune di Muggia (TS)
48) Unità Sanitaria Locale n. 12 (Genova 3) - Genova
49) Opera di Previdenza e di Assistenza per i Ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.) - Roma
50) Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.) - Roma

51) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) - Roma
52) Comune di Cattolica (FO)
53) Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto - Venezia
54) Istituto Nazionale per l'Assistenza contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) - Roma
55) Unità Sanitaria Locale RM/4 - Roma
56) Unità Sanitaria Locale n. 23 di Conselve (PD)
57) Unità Sanitaria Locale 1-23 di Torino - Gestione Straordinaria - Torino
58) Unità Socio-Sanitaria Locale Torino VIII- Torino
59) Unità Socio-Sanitaria Locale Torino IX - Torino
60) Giunta Regionale d'Abruzzo - L'Aquila
61) Comune di Reggio nell'Emilia
62) Unità Sanitaria Locale n. 11 (Alto Mugello - Mugello - Bassa Sieve) Borgo San Lorenzo (FI)
63) Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (E.N.A.M.) - Roma
64) Unità Socio-Sanitaria Locale n. 74 di Ovada (AL)
65) Consiglio Regionale dell'Abruzzo - L'Aquila
66) Unità Socio-Sanitaria Locale n.48 di Cossato (VC)
67) Unità Sanitaria Locale n. 54 di Borgomanero (NO)
68) Unità Locale Socio-Sanitaria n. 30 - Medio Polesine - Rovigo
69) Unità Locale Socio-Sanitaria Torino IV - Torino
70) Comune di Spinazzola (BA)
71) Unità Socio-Sanitaria Locale n. 57 - Zona Cusio di Omegna (NO)
72) Amministrazione Provinciale di Firenze
73) Comune di Torre del Greco (NA)
74) Ufficio Autonomo Previdenza Lavoratori Portuali - Stazione Marittima Ponte dei Mille - Piano Colata Levante - Genova
75) USL RM 26 TIVOLI

90A2370

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 maggio 1990, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Primi interventi per l'adeguamento antisismico delle strutture urbane e degli edifici in zone ad alto rischio sismico».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Catania, via Alessi, 14, presso C.I.S.P.A.

90A2411

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 2 maggio 1990 la riscossione del carico tributario di L. 139.741.000, dovuto dalla società Tiber attrezzature ufficio S.p.a. (ora S.r.l.), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1990 la riscossione del carico tributario di L. 203.891.000, dovuto dalla società S.r.l. Centro scolastico nazionale Luigi Settembrini, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1990 la riscossione del carico tributario di L. 460.136.000, dovuto dalla ditta Montefusco Luigi di Roma, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1990 la riscossione del carico tributario di L. 1.473.670.334, dovuto dalla S.r.l. Azienda vinicola «Alla Grotta» di Russi, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Ravenna nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

90A2371

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 2 maggio 1990 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 55.950.000, dovuto dalla ditta Caronte Francesco di Ricadi, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1990 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Catanzaro è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1990 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 27.006.400, dovuto dal sig. Rossi Antonio, titolare dell'omonima ditta individuale, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1990 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1990 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 115.628.000, dovuto dalla «Manifatture Vignola» Cruciani Monacchia e C. S.a.s., è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1990 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1990 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 122.919.200, dovuto dalla ditta De Nicola Elvira di Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1990 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1990 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 82.978.243, dovuto dalla S.n.c. Impresa edile Muren, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1990 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Reggio Emilia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

90A2372

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa di abitazione Il Milione» a r.l., in Milano

Con decreto ministeriale 4 maggio 1990 il rag. Antonio Candido, nato a Milano il 30 novembre 1949, residente a Lainate (Milano), in via Adige, 32, è stato nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa di abitazione Il Milione» a r.l., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 aprile 1984 in sostituzione del dott. Sergio Vittani Carissimo, revocato.

90A2375

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento della personalità giuridica al seminario «Collegio diocesano Redemptoris Mater», in Roma, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1990, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1990, registro n. 27 Interno, foglio n. 80, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto al seminario «Collegio diocesano Redemptoris Mater», avente sede in Roma. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla «Casa di procura generalizia della Congregazione delle Suore Francescane figlie dei SS. Cuori di Gesù e Maria», avente sede in Roma, con atto pubblico 24 maggio 1988, n. 53147 di repertorio, per notaio Maurizio Misurale, consistente nel complesso immobiliare sito in Roma, via Tenuta della Maglianella n. 88, descritto nella perizia giurata 28 giugno 1988 dell'arch. Lucrezio Carbonara e valutato L. 6.520.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

90A2376

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di agraria:
genetica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:
grammatica greca e latina.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisiologia vegetale;
radioastronomia;
laboratorio di fisica II.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:
analisi matematica I;
scienza delle costruzioni;
tecnica del traffico e della circolazione.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
statistica.

Facoltà di medicina e chirurgia:
istologia ed embriologia generale (compresa la citologia); (c.l. odontoiatria e protesi dentaria).

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:
lingua e letteratura tedesca.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di economia e commercio:
tecnica industriale e commerciale.

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale:
tecnica industriale e commerciale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A2392

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Comunicato relativo al rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di referendario nel ruolo della carriera dirigenziale.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 29 maggio 1990, è stato pubblicato l'avviso concernente il rinvio della pubblicazione del diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di referendario nel ruolo della carriera dirigenziale del C.N.E.L.

90A2377

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Montecimone» in contenitori di polietilene tereftalato atomico

Con deliberazione della giunta regionale in data 28 febbraio 1990, n. 752, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 23 marzo 1990, prot. n. 2171/1424, la società S.E.M. - Sorgente emiliana Modena S.r.l., con sede e stabilimento in Fanano (Modena), frazione Ospitaletto, via Capanna Tossoni, codice fiscale n. 01583280365, è stata autorizzata a produrre e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Montecimone» anche in contenitori di polietilene tereftalato atomico (PET) delle capacità di cl. 50, 100, 150 e 200.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

90A2378

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 1400 del 19 febbraio 1990, esecutiva ai sensi di legge, alla Sorgente Panna S.p.a., con sede in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci, 68, e stabilimento di produzione nel comune di Scarperia - località Panna (Firenze) è stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Panna» in contenitori di materiale PET (polietilentereftalato) della capacità di litri 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 e 2, nei tipi come sgorga dalle sorgenti e addizionata di anidride carbonica, di cui alla delibera della giunta regionale della Toscana n. 10539 del 21 novembre 1988.

Per il confezionamento di tale acqua minerale, denominata «Sorgente Panna» con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 8835 del 23 ottobre 1989, è stato consentito l'uso del materiale PET «Lighter» prodotto dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera), del PET «Melinar B 90» della ICI Italia S.p.a. - Milano e del PET «Vivypak» prodotto dalla Montefibre S.p.a. - Milano, di cui alla sopracitata delibera n. 10539 del 21 novembre 1988.

La stessa società è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Sorgente Panna», per i tipi come sgorga dalle sorgenti e addizionata di anidride carbonica, in bottiglie della capacità di litri 0,25 - 0.50 - 0,75 - 1 - 1.5 e 2:

a) prodotte partendo dal materiale PET «Lighter» dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera), e dalla Plastic BG S.p.a. - Anagni (Frosinone) e contrassegnate dalle società stesse marchiandole con specifici simboli;

b) prodotte, partendo dal materiale PET «Melinar B 90» dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, e contrassegnate dalla società stessa marchiandole con specifici simboli;

c) prodotte partendo dal materiale PET «Vivypak» dalla Cobarr S.p.a. - Anagni (Frosinone) o dalle consociate A.F.E. di Tortona e I.P. di Cagliari nonché dalla Plastic BG - Anagni (Frosinone) e contrassegnate dalle società medesime marchiandole con specifici simboli.

Tutti i contenitori di materiale PET della capacità di litri 0,25 - 0,50 0,75 - 1 - 1.5 e 2, saranno chiusi con capsule a vite e contrassegnati con le etichette e gli stampati accessori autorizzati con provvedimento della giunta regionale della Toscana; tali contenitori non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti e sulle relative etichette la Sorgente Panna S.p.a. dovrà riportare gli estremi della predetta delibera n. 1400 del 19 febbraio 1990.

L'autorizzazione di cui alla precitata delibera n. 1400 del 19 febbraio 1990 è stata concessa alla Sorgente Panna S.p.a. fino al 23 dicembre 1992 e il rinnovo dell'autorizzazione stessa è stato subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio prescritti nella delibera stessa. Tale provvedimento autorizzativo potrà essere revocato o sospeso, oltre che nei casi di cui alle disposizioni di legge vigenti, qualora:

a) non siano ottemperate le prescrizioni nello stesso contenute;

b) dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti di PET autorizzati alle disposizioni vigenti in materia;

c) non siano ottemperate le eventuali future prescrizioni impartite dal servizio igiene pubblica e del territorio dell'unità sanitaria locale zona 11 - Borgo S. Lorenzo, o disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attività regionale relativa all'ambiente.

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 2399 del 19 marzo 1990, esecutiva ai sensi di legge, l'Acqua e terme di Uliveto S.p.a., con sede legale e uno stabilimento di produzione in comune di Vicopisano - Uliveto Terme, via Provinciale Vicarese, 120, provincia di Pisa, e un altro stabilimento di produzione in Vicopisano, via Provinciale Vicarese (senza numero) è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Uliveto», nel tipo come sgorga dalle sorgenti, in contenitori della capacità di litri 1,5 e di centilitri 75 a base di policloruro di vinile (PVC) «Dorlyl FSB-82» prodotto dalla Dorlylia S.r.l., via Provinciale Sud, 3, Novellara (Reggio Emilia).

La società per azioni predetta dovrà comunicare alla giunta regionale e per essa al dipartimento ambiente - servizio ambiente - della regione Toscana, la data dell'inizio della produzione e della commercializzazione dell'acqua minerale «Uliveto» in contenitori di PVC «Dorlyl FSB-82».

L'Acqua e terme di Uliveto S.p.a. dovrà presentare entro venti giorni dalla data di inizio della produzione dell'acqua minerale «Uliveto» nei sopracitati contenitori di PVC e successivamente con frequenza all'incirca bimestrale, certificati di analisi effettuate per la determinazione dei parametri di legge.

Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, dalla società Acqua e terme di Uliveto alla quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939.

Le analisi di legge dovranno essere effettuate, con frequenza all'incirca bimestrale, su contenitori vuoti, su contenitori pieni di acqua minerale dopo due mesi dal confezionamento, su contenitori pieni di acqua minerale dopo sei mesi dal confezionamento. Tali campioni dovranno essere prelevati all'incirca bimestralmente dal personale dall'unità sanitaria locale competente per territorio eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato dell'esecuzione delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Nel caso che le predette analisi, eseguite per un periodo di almeno dodici mesi, dimostrino la conformità dei contenitori alle norme vigenti, potranno essere eseguite su campioni prelevati con frequenza all'incirca semestrale, previa comunicazione regionale.

La fabbricazione dei sopracitati contenitori, nonché di quelli a base di mescole PVC «Benvic PEB 660» e «Mixvil ACM 16» di cui alle specifiche autorizzazioni regionali ed il relativo riempimento con l'acqua minerale naturale «Uliveto» dovranno avvenire negli stabilimenti dell'Acqua e terme di Uliveto S.p.a. Tali contenitori saranno chiusi mediante capsula a vite.

I recipienti ottenuti da compound «Dorlyl FSB-82» devono essere contrassegnati con la lettera «D» stampata sul fondo dei recipienti medesimi.

I precitati contenitori di PVC «Dorlyl FSB-82» della capacità di centilitri 75 devono essere contrassegnati soltanto con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari autorizzati con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 5711 del 3 luglio 1989 e su tali etichette devono essere riportati gli estremi della citata autorizzazione n. 2399 del 19 marzo 1990.

La S.p.a. Acqua e terme di Uliveto è stata autorizzata con la predetta deliberazione n. 2399 del 19 marzo 1990 a modificare le etichette autorizzate con delibera della giunta regionale della Toscana n. 5711 del 3 luglio 1989 a contrassegnare i contenitori di PVC, della capacità di un litro e mezzo, dell'acqua minerale naturale «Uliveto» per il tipo come sgorga dalle sorgenti; le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari di cui all'allegato della citata deliberazione n. 2399 del 19 marzo 1990 della quale l'allegato medesimo è parte integrante, i suddetti recipienti di PVC della capacità di litri 1,5 non devono essere contrassegnati con altri stampati e su tali etichette devono essere riportati gli estremi del predetto provvedimento.

Le iscrizioni ed i marchi di cui all'art. 9-*quater*, commi 10, 11 e 12, della legge 9 novembre 1988, n. 475, non sono assoggettati alla sopracitata autorizzazione.

L'autorizzazione sanitaria di cui alla precitata delibera n. 2399 del 19 marzo 1990 potrà essere revocata o sospesa oltre che nei casi di cui alle disposizioni di legge vigenti, qualora:

a) non siano ottemperate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa;

b) dagli accertamenti analitici, batteriologici e chimici effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria dovesse risultare che l'acqua minerale «Uliveto» non è accettabile per l'uso al quale è autorizzata;

c) non siano ottemperate le eventuali future prescrizioni impartite dal servizio igiene pubblica e del territorio dell'unità sanitaria locale zona 12 - Pisa, o disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attività regionale relativa all'ambiente.

90A2379

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Fornace

Con deliberazione n. 4010 datata 13 aprile 1990 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 2461/2 e particella edificiale n. 495 in comune catastale di Fornace dal demanio al patrimonio provinciale.

90A2380

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 2 4 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000